

Contabilità regolatoria di rete fissa dell'esercizio 2005

Principi e criteri di Separazione Contabile e Contabilità dei Costi

Costi storici e correnti

INDICE

1.	ASPETTI NORMATIVI	4
1.1.	IL QUADRO NORMATIVO GENERALE A LIVELLO EUROPEO	4
1.2.	LA RACCOMANDAZIONE 2005/698/CE SULLA SEPARAZIONE CONTABILE E LA CONTABILITÀ DEI COSTI NEL QUADRO NORMATIVO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	5
1.3.	IL QUADRO NORMATIVO GENERALE ITALIANO	7
1.4.	LE DELIBERE DELLA AUTORITÀ IN ESITO AL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DI MERCATO DELLA RETE FISSA	8
2.	CONTABILITÀ DEI COSTI E SEPARAZIONE CONTABILE: INQUADRAMENTO GENERALE ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO	12
2.1.	L'ARTICOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONTABILE DI RETE FISSA E LA CONSEGUENTE ORGANIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DEI COSTI	12
2.2.	PRINCIPI REGOLATORI PER LA CONTABILITÀ DEI COSTI E PER LA SEPARAZIONE CONTABILE	16
2.3.	STANDARD E BASE DI COSTO	18
2.4.	INQUADRAMENTO GENERALE: METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI CORRENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (CAP. 5 ALLEGATO A DELLA DEL. 399)	19
2.4.1.	PERIMETRO DI VALORIZZAZIONE E VERIFICA DEL LIVELLO DI MATERIALITÀ (PAR. 3.1, 3.2, 4.2, 5.1 E 5.2 ALLEGATO A DELLA DEL. 399)	19
2.4.2.	METODI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE LORDO CORRENTE (GROSS REPLACEMENT COST– GRC)	21
2.4.2.1.	METODO BASE (ABSOLUTE VALUATION)	21
2.4.2.2.	METODO MEA	21
2.4.2.3.	METODO AD INDICI	22
2.4.2.4.	METODO “COSTI STORICI RAPPRESENTATIVI DEI COSTI CORRENTI” (HCA=CCA)	22
2.4.3.	DETERMINAZIONE DEGLI ADJUSTMENTS (PAR. 3.3 ALLEGATO A DEL. 399)	23
2.4.3.1.	METODO FCM	23
2.4.3.2.	CALCOLO DEGLI ADJUSTMENT “ADJ” (CAP. 3.3 E 5.6 DEL. 399)	23
2.4.3.3.	RACCORDO CON LA CONTABILITÀ A COSTI STORICI (PAR. 4.1. ALLEGATO A DEL. 399)	23
2.5.	DEFINIZIONE DEL PERIMETRO CONTABILE REGOLATORIO DI RIFERIMENTO	23
2.6.	IL MODELLO DEI RICAVI	24
2.7.	IL MODELLO DI CONTABILITÀ DEI COSTI	25
2.8.	LE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DI RETE FISSA DI TI AL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE	29
3.	PRINCIPALI SOLUZIONI APPLICATE	30
3.1.	CONTI SEPARATI: STRUTTURAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONTABILE PER MERCATI RILEVANTI	31
3.2.	ANALISI DEI PERIMETRI DEI MERCATI WHOLESAL RILEVANTI A NUOVO QUADRO	32
3.2.1.	MERCATO 11 DELL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO ALLE RETI E SOTTO RETI METALLICHE.	32
3.2.2.	MERCATO 8, 9, 10 DELLA RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA.	34
3.2.2.1.	CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI INTERMEDI	34
3.2.3.	MERCATO 12 DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO.	36
3.2.4.	MERCATO 13 E 14 DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE E DEI SEGMENTI DI LINEE AFFITTATE SU CIRCUITI INTERURBANI.	37
3.3.	ANALISI DEI PERIMETRI DEI MERCATI RETAIL RILEVANTI A NUOVO QUADRO	38
3.3.1.	MERCATI 1 E 2 DELL'ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E PER CLIENTI NON RESIDENZIALI E WHOLESAL LINE RENTAL (WLR)	38
3.3.2.	MERCATI 3 E 5 DEI SERVIZI TELEFONICI LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	39
3.3.3.	MERCATI 4 E 6 DEI SERVIZI TELEFONICI INTERNAZIONALI DISPONIBILI AL PUBBLICO E FORNITI IN POSTAZIONE FISSA, PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	39
3.3.4.	MERCATO 7 DELLE LINEE AFFITTATE AL DETTAGLIO	39

3.4.	REPORTISTICA STANDARD A NUOVO QUADRO	41
3.4.1.	REPORTISTICA DI CONTO ECONOMICO E RENDICONTO DEL CAPITALE INVESTITO	41
3.4.2.	REPORTISTICA DI DETTAGLIO DEI COSTI E DELLE QUANTITÀ	42
3.5.	DEFINIZIONE DEL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE APPLICABILE AI VARI ESERCIZI CONTABILI	43
ALLEGATO A		44
IMPEGNO DELLE COMPONENTI DI RETE COMMUTATA NELLA FORNITURA DEI SERVIZI INTERMEDI DEI MERCATI 8, 9 E 10.		44
IMPIEGO DEI SERVIZI INTERMEDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI FINALI		44
1.	SERVIZIO INTERMEDIO DI RACCOLTA SGU	45

1. Aspetti normativi

1.1. Il quadro normativo generale a livello Europeo

Il contesto generale regolamentare europeo entro cui va inquadrata la materia specifica e, di conseguenza, la realizzazione della Contabilità Regolatoria (di seguito CORE) 2005, si compone essenzialmente dei seguenti atti:

- (a) **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune** per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro";
- (b) **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni** per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni";
- (c) **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso** e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso";
- (d) **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale** e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale";
- (e) la **Raccomandazione sui mercati rilevanti** dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche (2003/311/CE), relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 2003;
- (f) **Linee direttrici della Commissione** per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
- (g) **Raccomandazione sulla Separazione Contabile e la Contabilità dei Costi** nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (2005/698/CE), adottata il 19 settembre 2005.

Tra le disposizioni della citata normativa, si segnala che:

- La Raccomandazione sui mercati rilevanti ha ad oggetto diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche; ai sensi della Raccomandazione *ciascuno di tali mercati/servizi deve essere oggetto di analisi da parte del Regolatore che deve verificare se le caratteristiche presenti nel mercato in esame sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante su detto mercato.*

- L'art. 15 della direttiva quadro prevede che uno Stato membro possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione.
- Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle *analisi dei mercati* rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.
- La Raccomandazione sulla Separazione Contabile e la Contabilità dei Costi fornisce riferimenti specifici e linea guida realizzative, aggiornando la precedente Raccomandazione 322/98/CE¹. Data la sua rilevanza ai fini della concreta predisposizione e realizzazione della "Contabilità Regulatoria", essa viene qui di seguito analizzata con maggior dettaglio.

1.2. La Raccomandazione 2005/698/CE sulla Separazione Contabile e la Contabilità dei Costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche

Di seguito sono riepilogate (distinguendo, ove necessario, tra la tematica della Separazione Contabile e quella della Contabilità dei Costi) le principali novità introdotte dalla Raccomandazione 698/05:

- (a) **Definizione della notifica di operatore con SMP e obblighi contabili.** La eventuale notifica di Significant Market Power –SMP- avviene in base all'esito di ciascuna analisi di mercato e quindi in relazione ad uno specifico mercato (l'art. 1 della Raccomandazione richiama l'art. 16 della Direttiva Quadro); nella precedente Racc. 322/98/CE tale notifica avveniva invece in base all'art. 8 par. 2 direttiva 97/33/CE. Conseguentemente ora gli obblighi contabili eventualmente imposti non si riferiscono genericamente all'Operatore in quanto "operatore dominante" ma si riferiscono al singolo mercato, laddove l'Operatore risulti avere un SMP.
- (b) **Separazione contabile:** i "mercati" come oggetto. L'art.4 specifica che la Separazione Contabile ha per oggetto "ciascuna delle Entità soggette all'obbligo di comunicazione", ovvero i "mercati e i servizi rilevanti wholesale" di cui alla Raccomandazione sui mercati rilevanti (2003/311/CE). Si evidenzia, inoltre, che nel testo della Raccomandazione 698

¹ L'art.1 della Raccomandazione specifica che :

- Lo scopo di imporre l'obbligo di attuare una **Contabilità dei Costi** è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell'imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi.
- Lo scopo di imporre l'obbligo di attuare la **Separazione Contabile** è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell'operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell'operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese a integrazione verticale, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.

non sono più citati i quattro “aggregati regolatori” di cui all’art. 2 della Racc. 322/98/CE; in altri termini anche la Separazione Contabile viene “allineata” in termini di informazioni economico/patrimoniali da fornire, alla nuova e più dettagliata articolazione “per Mercati”.

- (c) **Dettaglio informativo della Separazione Contabile.** In linea con l’articolazione “per mercati”, all’articolo 4 *“Si raccomanda che gli operatori notificati, a cui viene chiesto di fornire la separazione contabile, trasmettano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione (sulla base dei mercati e servizi rilevanti). Gli oneri di cessione o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione”*.
- (d) **Principi contabili regolatori dei sistemi di Contabilità dei Costi e Separazione Contabile.** Viene raccomandato di procedere all’imputazione delle voci di costo, capitale impiegato e ricavi **conformemente al principio di causalità dei costi** (quale ad esempio la determinazione dei costi per attività) (art. 2). Più in generale, accanto ai tradizionali principi di *causalità dei costi, trasparenza e proporzionalità*, viene indicato che i sistemi di Contabilità dei Costi e di Separazione Contabile saranno valutati sotto il profilo della loro capacità di fornire informazioni finanziarie necessarie per il rispetto integrale degli obblighi informativi in base ai *criteri qualitativi di pertinenza, affidabilità, comparabilità e materialità* (art. 2).
- (e) **Sistema di Contabilità dei Costi: metodologie, basi e standard di costo.** La Raccomandazione, pur **non individuando univocamente una specifica base di costo da utilizzare**, sottolinea che *“La valutazione dei cespiti della rete al valore prospettico o corrente di un operatore efficiente, ovvero stimando i costi che incorrerebbero operatori equivalenti se il mercato fosse pienamente concorrenziale, è un elemento chiave del metodo della «contabilità a costi correnti» (di seguito «CCA»)”*. aggiungendo che *“la valutazione dei cespiti di rete al valore prospettico o corrente può essere integrata, se opportuno, dall’uso di una metodologia di Contabilità dei Costi quale i costi prospettici incrementali di lungo periodo”* (art. 3 comma 3).
- (f) **Revisione della Contabilità Regolatoria.** Il punto 4 della Raccomandazione sottolinea che i *“rendiconti dovrebbero essere sottoposti alla valutazione di revisori indipendenti o a un controllo di conformità dell’Autorità nazionale di regolamentazione (purché quest’ultima disponga di sufficiente personale qualificato)”*.
- (g) **Rendicontazione e Pubblicazione delle Informazioni.** L’allegato alla Raccomandazione conferma le indicazioni in merito che erano presenti nel capitolo 7 dell’allegato “Orientamenti per realizzare la Separazione Contabile” della Racc. 322/98/CE.

L'allegato alla Raccomandazione, al punto 1, raccomanda di pubblicare (fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli previsti dalle legislazioni nazionali) *“le seguenti informazioni finanziarie destinate ai pertinenti servizi/mercati”*, tra cui:

- *conto profitti e perdite,*
- *rendiconto del capitale investito (con l'indicazione dettagliata della metodologia di calcolo e del valore dei parametri utilizzati),*
... omissis ...
- *dichiarazione di conformità con le norme nazionali e comunitarie,*

1.3. Il quadro normativo generale Italiano

Il nuovo quadro normativo comunitario sopra delineato ed, in particolare, la Direttiva Quadro, la Direttiva Accesso, la Direttiva Autorizzazioni e la Direttiva Servizio Universale è stato recepito, in Italia, dal d.lgs. 259/03, **Codice delle comunicazioni elettroniche**, **entrato in vigore il 1° agosto 2003**.

Gli artt. 17, 18 e 19 del Codice recepiscono i criteri di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro cui le Autorità nazionali di regolamentazione devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati.

Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di separazione contabile, l'articolo di riferimento del Codice è l'articolo 48- Obbligo di separazione contabile, incluso nel Capo III (relativo ad Accesso ed Interconnessione). In particolare l'articolo 48 stabilisce che la Separazione Contabile può essere imposta “limitatamente al mercato oggetto di notifica” e con riferimento ad “attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso”, ed esplicita che “l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive”.

La disposizione orienta pertanto la Separazione Contabile per i servizi di Accesso ed Interconnessione nella direzione di una organizzazione “per mercati”. L'articolo si conclude lasciando all'Autorità la possibilità di “specificare i formati e la metodologia contabile da usare”.

L' art. 50, sempre incluso nel Capo III, prevede poi “l'obbligo di disporre di un sistema di Contabilità dei Costi”.

Nel successivo capo IV del Codice ², all'art. 67 (*Controlli normativi sui servizi al dettaglio*) viene richiamata, in relazione ai soli servizi (mercati) al dettaglio, la possibilità di imporre l'obbligo di predisporre una Contabilità dei Costi.

² Rubricato come “ SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”

In sintesi, il nuovo quadro comunitario, recepito dal d.lgs. 259/03 del 1 agosto 2003 - Codice delle Comunicazioni elettroniche, ha portato significative innovazioni, correlando in particolare l'analisi "per mercati" alla definizione degli obblighi da imporre agli Operatori notificati come SMP su uno o più mercati.

Tale impostazione ha trovato riflesso anche a livello di obblighi e finalità della Contabilità dei Costi e della Separazione contabile, così come esplicitato anche nella Raccomandazione comunitaria 2005/698/EC del 19 settembre 2005, relativa alla Separazione Contabile ed alla Contabilità dei Costi.

In particolare l'art.4 specifica che la Separazione Contabile ha per oggetto "ciascuna delle Entità soggette all'obbligo di comunicazione", ovvero i "mercati e i servizi rilevanti".

1.4. Le delibere della Autorità in esito al completamento delle analisi di mercato della rete fissa

Le delibere emanate dalla Autorità, in esito al completamento delle analisi di mercato sui mercati di rete fissa hanno trattato, tra gli altri aspetti, anche quello degli obblighi di Contabilità dei Costi e di Separazione Contabile, sia a livello generale (imposizione o meno di tali obblighi ai diversi Operatori notificati come SMP sui singoli Mercati) sia a livello più di dettaglio, specificando alcuni aspetti metodologici ed operativi.

Ai fini della predisposizione e realizzazione del complesso dei Sistemi e delle Piattaforme (hw e sw) funzionali a loro volta alla predisposizione e realizzazione della Contabilità dei Costi e della Separazione Contabile 2005 si sono tenute in considerazione le seguenti Delibere:

- Delibera n. 4/06/CONS (*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006*): Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (**mercato n. 11** fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari
- Delibera n. 33/06/CONS (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006*): Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (**mercati n. 1 e n. 2** fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n.

2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari

- Delibera n. 34/06/CONS (*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006*): Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (**mercato n. 12**): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari
- Delibera n. 45/06/CONS (*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006*): Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (**mercati n. 13 e n. 14**): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari
- Delibera n. 343/06/CONS (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2006*): Mercato delle linee affittate al dettaglio (**mercato n. 7** della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari
- Delibera n. 380/06/CONS (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 05 luglio 2006*): Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (**mercati n. 4 e n. 6** della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari.
- Delibera n. 417/06/CONS (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.208 del 07 settembre 2006*): Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (**mercati n. 8, 9 e 10** fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)
- Delibera n. 642/06/CONS (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2006*): Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali: (**mercati n. 3 e n. 5** della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE).Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari.

- Delibera n. 694/06/CONS (*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006*) : Modalita' di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS;
- Delibera n. 83/06/CIR (*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007*): Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n.4/06/CONS;
- Delibera 744/06/CONS (*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 5 marzo 2007*): "Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2005, 2006 e 2007, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il Servizio Universale per gli anni 2005 e 2006".

Si noti l'aspetto –particolarmente rilevante ai fini dell'esposizione seguente riguardo allo sviluppo applicativo della metodologia di separazione contabile e contabilità dei costi- della tempistica di emanazione delle Delibere sopra citate, ciascuna delle quali dispone, per ciascun mercato, obblighi anche in materia di contabilità regolatoria per i quali è richiesto l'adempimento retroattivo a partire dalla Contabilità Regolatoria 2005.

Altri riferimenti normativi a livello di aspetti metodologici ed operativi sono inoltre rappresentati dalle antecedenti delibere emanate nel vecchio "Quadro ONP", e cioè :

- Delibera 152/02/CONS "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" (la quale peraltro, oltre ad aspetti metodologici ed operativi, fissa specifici riferimenti sulla reportistica - conti economici e stati patrimoniali - e sull'articolazione per servizi ed aggregati)
 - Delibera 399/02/CONS "linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili"
-
- In merito alle sopracitate Delibere 152/02/CONS e 399/02/CONS , si ricorda che esse trattano sia di aspetti generali o di principio, sia di aspetti metodologici sia di aspetti realizzativi od operativi. E' evidente che è da intendersi che mentre alcuni aspetti (es. quelli metodologici relativi ai costi correnti o quelli di principio relativi all'obbligo di non discriminazione) devono

ritenersi ancora validi anche nel nuovo quadro normativo “post ONP”, altri devono intendersi superati alla luce delle nuove delibere e della conseguente articolazione per mercati. La complessità e la dispersione in numerose delibere della normativa contabile regolatoria dovrebbe – per Telecom Italia- essere resa organica in un “testo unico” della normativa per la contabilità regolatoria. Con riferimento al precedente quadro normativo, TI ha pertanto mantenuto tutto ciò che non evidenziava contrasti e/o incoerenze realizzative dal punto di vista normativo, economico e sistemico.

In sintesi, con riferimento al quadro normativo italiano, risulta confermata anche sul tema della Contabilità Regolatoria l'impostazione generale della Commissione contenuta nelle Direttive e nelle Raccomandazioni pertinenti (regolamentazione per Mercati) e restano inoltre validi i riferimenti per il current cost accounting definiti dalla Del.399/02/CONS; si applicano inoltre i riferimenti definiti dalla Del.152/02/CONS non in contrasto e/o non superati dalla normativa successiva.

Nei paragrafi successivi si metteranno meglio in luce le linee guida metodologiche di Separazione Contabile e Contabilità dei Costi applicate da Telecom Italia, già portate a conoscenza dell'Autorità, ai fini della predisposizione della Contabilità Regolatoria 2005.

2. Contabilità dei Costi e Separazione Contabile: inquadramento generale alla luce del nuovo quadro normativo

2.1. *L'articolazione della Separazione Contabile di rete fissa e la conseguente organizzazione della Contabilità dei Costi*

In coerenza con l'articolazione per Mercati prevista dall'art. 4 della Racc. 698/05 si configurano innanzitutto due "tipologie" di mercati di rete fissa cui l'operatore notificato come SPM deve fare riferimento ai fini della corretta impostazione del sistema di Separazione Contabile e Contabilità dei Costi:

- Mercati rilevanti wholesale
- Mercati rilevanti Retail

Con riferimento ai Mercati rilevanti wholesale, TI risulta attualmente notificata sui seguenti mercati: M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14. I servizi dei "mercati wholesale" sono definiti come **servizi del mercato intermedio**, ovvero servizi funzionali alla successiva configurazione dei servizi del mercato finale e, come tali, sono offerti sia agli altri operatori sia alle proprie funzioni commerciali retail.

Attraverso l'attribuzione di tali servizi intermedi ai servizi finali si fornisce evidenza, e quindi si realizza, la parità di trattamento interno-esterno, rispettando nel contempo il principio di non sussidiare indebitamente clienti e/o servizi.

In tal senso, l'articolazione dei servizi *intermedi* wholesale nel nuovo quadro regolamentare va definita al livello del minimo dettaglio di servizio fornibile in ottemperanza alla normativa di riferimento e deve essere considerata, in circostanze equivalenti, come indipendente dal "cliente" che richiede il servizio (sia esso interno o esterno) e dalla tipologia di offerta proposta sui mercati finali (ad esempio: i servizi intermedi dei mercati wholesale 8, 9, 10 sono indipendenti dal cliente del servizio finale, sia esso un altro operatore (*servizio finale wholesale*) o un cliente retail (*servizio finale retail*), e dal tipo di offerta finale che l'operatore stesso andrà a configurare (traffico locale, interdistrettuale, fisso - mobile, etc.)

Con riferimento ai mercati retail, TI risulta attualmente notificata come operatore con SPM sui mercati M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. I servizi dei mercati retail sono **servizi finali** i cui costi sono dati dalla configurazione produttiva di più servizi intermedi "acquisiti" dai mercati wholesale rilevanti attraverso il meccanismo dei Transfer Charge che rappresenta lo strumento regolatorio che evidenzia la parità di trattamento interna (verso le funzioni commerciali) ed esterna (verso gli altri operatori).

In aggiunta ai suddetti mercati rilevanti è necessario prevedere, nell'ambito del modello di contabilità regolatoria, l'area dei c.d. **“servizi finali residuali”** (a “quadratura” totale con il complesso dei Mercati sopra indicati) ovvero l'area dei servizi di comunicazioni elettroniche non rientranti nei mercati regolamentati da postazione fissa, oppure dei servizi finali di Telecom Italia non rientranti nel perimetro delle attività di comunicazioni elettroniche.

Alla luce di quanto sopra il sistema di Contabilità dei Costi e di Separazione Contabile dei servizi di rete fissa di Telecom Italia si ispira allo schema di seguito esposto:

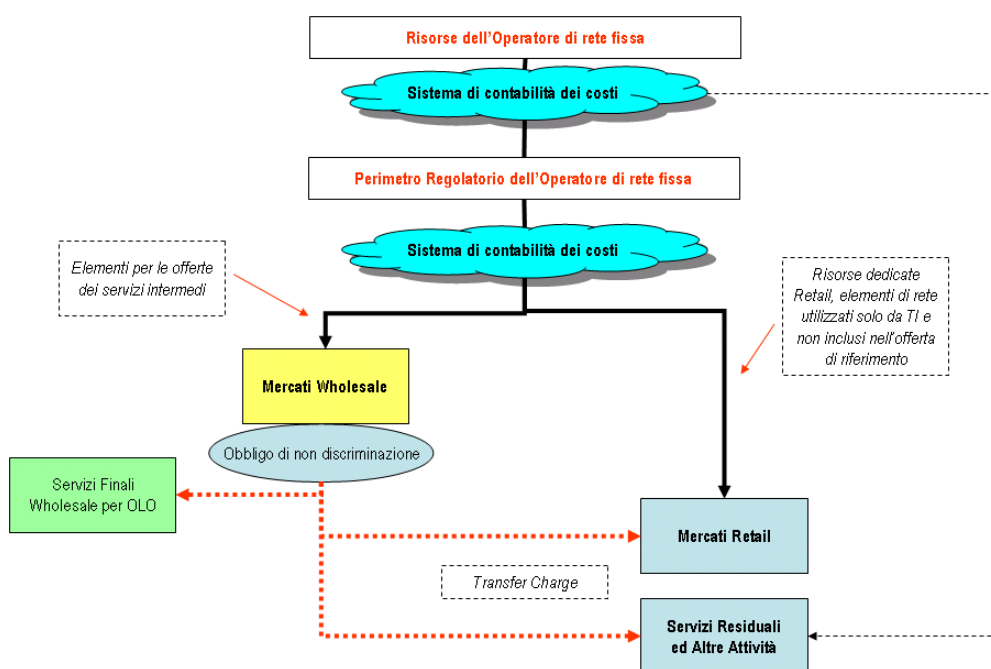


Figura 2: Rappresentazione schematica mediante flusso logico del rispetto degli obblighi di Separazione Contabile, Non discriminazione e parità di trattamento³

Tale schema illustra, mediante il flusso logico, il rispetto degli obblighi di:

- Contabilità dei Costi: la Contabilità Regolatoria deve esporre il “consuntivo” (in termini, ad esempio, di risultati economici dei servizi o dei costi unitari dei servizi) dell'esercizio di riferimento. In tale contesto, le finalità peculiari degli obblighi in materia di Contabilità Regolatoria influenzano e determinano la scelta dei principi contabili regolatori. Le finalità della Contabilità dei Costi sono contenute nel Codice, articolo 50, che recita:

³ Tale schema è coerente con la prassi inglese e francese.

- “... per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, **nonché l'obbligo di disporre di un sistema di Contabilità dei Costi**, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale ... L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. ... Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di Contabilità dei Costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di Contabilità dei Costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di Contabilità dei Costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità...” (art. 50 del Codice).

Dunque, **“qualora sia imposto un sistema di Contabilità dei Costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi” questo è sostanzialmente finalizzato a** permettere – nei casi in cui ciò sia previsto e/o richiesto - all'Operatore di dimostrare l'orientamento dei “*propri prezzi ai costi, ... maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.*”

Tali finalità impongono l'adozione di principi contabili equi, obiettivi e trasparenti nell'imputare i costi ed il capitale impiegato ai servizi nelle situazioni in cui l'Operatore è soggetto agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi.

In tale quadro, che obbliga l'Operatore a produrre una Contabilità Regolatoria adeguata alle finalità suddette, la normativa permette all'Autorità di sviluppare meccanismi di determinazione dei prezzi che “*servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori*”(art. 50 del Codice), come ad esempio “*tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili*”. ... oppure “*determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi*” approntando “*una metodologia di Contabilità dei Costi indipendente da quella usata dagli operatori*”

(art. 50 del Codice). Tale **facoltà è concessa all'Autorità ai fini del pricing e non si estende pertanto alla presente Contabilità Regulatoria** la quale non può derogare dall'applicazione di principi funzionali al raggiungimento delle finalità della Contabilità dei Costi, precedentemente elencate, e che costituiscono la base per l'applicazione del principio –laddove previsto- di orientamento dei prezzi ai costi (recupero dei costi sostenuti).

- **Obbligo di Non Discriminazione e di Parità di Trattamento interno-esterno sui mercati wholesale su cui l'operatore è notificato:** tale obbligo viene ottemperato attraverso il meccanismo dei Transfer Charge che evidenzia gli interscambi tra mercati Wholesale e Mercati retail (ovvero tra servizi intermedi wholesale e servizi finali; ove necessario anche verso altri Mercati wholesale) e, per le attività al di fuori del perimetro regolamentare, verso i Servizi Residuali;
- **Separazione Contabile:** ci si riferisce all'attività di predisposizione e fornitura all'Autorità di un sistema di Separazione Contabile per i servizi/mercati di rete fissa su cui l'operatore sia stato dichiarato "operatore dominante" in esito alle analisi sui mercati rilevanti. Per tali servizi/mercati, il sistema di Separazione Contabile deve fornire evidenza dei conti economici e dei rendiconti di capitale, degli oneri di cessione interna e dei relativi volumi. Ai fini di quadratura con i dati contenuti nel bilancio dell'operatore notificato, così come previsto dalle disposizioni regolamentari, fornirà anche informativa del "Residuale", composto dalle attività dell'operatore al di fuori del perimetro regolamentare. La Separazione Contabile deve quindi esporre il "consuntivo" (in termini, ad esempio, di risultati economici dei servizi) dell'esercizio di riferimento. In tale contesto, le finalità peculiari degli obblighi in materia di Separazione Contabile influenzano e determinano la scelta dei principi contabili regolatori. Le finalità suddette sono contenute nel Codice, art. 50, che recita:
 - "... l'Autorità può imporre obblighi di Separazione Contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive" (art. 48, comma 1 del Codice);

In definitiva, **la Separazione Contabile è finalizzata a:**

- "rendere trasparenti i prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni";
- permettere la verifica dell'assenza delle "sovvenzioni incrociate abusive".

Tali finalità impongono l'adozione di principi contabili equi, obiettivi e trasparenti nell'imputare i costi ed i ricavi ai servizi e nella determinazione dei prezzi di trasferimento interni.

2.2. Principi regolatori per la Contabilità dei Costi e per la Separazione contabile

Per il raggiungimento delle finalità esposte al precedente paragrafo, la Contabilità dei Costi e la Separazione Contabile adottano - ai fini dell'applicazione dei metodi di attribuzione dei costi e nella metodologia di funzionamento del transfer charge - i medesimi principi indicati nel precedente quadro regolatorio agli art. 2 (ultimo comma) e 3 della raccomandazione 98/322/CE, successivamente ribaditi e ampliati nell'art. 2 della Raccomandazione 2005/698/CE del nuovo quadro regolatorio, come di seguito indicato:

*“Si raccomanda alle Autorità nazionali di regolamentazione di richiedere agli operatori notificati la disaggregazione dei loro costi operativi, del capitale impiegato e dei ricavi, al livello necessario per garantire la coerenza con i **principi di proporzionalità, trasparenza** e con gli **obblighi di regolamentazione** imposti dal diritto nazionale o comunitario.*

*Si raccomanda di procedere all'imputazione delle voci di costo, capitale impiegato e ricavi conformemente al **principio di causalità dei costi** (quale ad esempio la determinazione dei costi per attività).*

*I sistemi di Separazione Contabile e di Contabilità dei Costi degli operatori notificati devono essere tali da poter fornire le informazioni finanziarie atte a dimostrare il rispetto integrale degli obblighi normativi. Si raccomanda che questo aspetto venga valutato sulla base dei **criteri qualitativi di pertinenza, affidabilità, comparabilità e materialità**.*

Si raccomanda che le Autorità nazionali di regolamentazione si accertino dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi di Separazione Contabile e Contabilità dei Costi; detti sistemi possono essere soggetti a una consultazione pubblica.”

Sulla base della suddetta normativa di riferimento, TI adotta i seguenti principi regolatori:

a) Priorità

Qualora sorgano contrasti tra i seguenti principi, essi sono applicati nello stesso ordine di priorità con il quale vengono presentati in questo documento.

b) Causalità⁴

- b1) I ricavi, i costi ed il capitale impiegato sono attribuiti alle componenti e/o ai servizi in base all'analisi diretta della loro origine, cioè tenendo conto della causa che ha comportato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l'insorgere di un'attività o di una passività.
- b2) Se non è possibile l'analisi diretta, l'attribuzione avviene sulla scorta di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente imputabili.

⁴ Racc. 98/322/CE, art 3, “È raccomandato di procedere all'imputazione delle voci di costo, capitale investito e ricavo conformemente al principio di causalità dei costi (cioè di determinazione dei costi per attività).”

- b3) Qualora, infine, l'attribuzione non sia possibile né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di imputazione generale.

Il principio è coerente con l'art. Art 3 della Raccomandazione 98/322/CEe con il citato art. 2 della Raccomandazione 2005/698.

c) Oggettività (neutralità, equità)⁵

L'attribuzione è effettuata in modo oggettivo, cioè non finalizzato a portare benefici all'operatore dominante o ad ogni altro operatore o mercato, servizio, prodotto, componente.

Il principio è coerente con l'art. Art. 4, comma 1, della Raccomandazione 2005/698.

d) Coerenza (concordanza temporale)⁶

I principi regolatori e le metodologie di attribuzione adottate sono uniformi, cioè non vengono modificate di periodo in periodo. Nell'eventualità che si rendano necessari cambiamenti Telecom Italia ne fornirà la dovuta motivazione.

e) Trasparenza

La metodologia di attribuzione applicata è trasparente; essa deve essere tale da permettere, ad esempio, di disaggregare per servizio i ricavi ed i costi diretti da quelli indiretti, in osservanza del disposto dell'art. 2 della Raccomandazione 698/2005/CE sulla Separazione Contabile e Contabilità dei Costi.

f) Proporzionalità

Le scelte metodologiche effettuate sono sempre ispirate al suddetto principio di proporzionalità in funzione degli scopi espliciti della regolamentazione e quindi in tal senso orientate al fine di non generare rischi e connessi oneri eccessivi e quindi ingiustificati in capo alla Società stessa. In tale ambito sono anche oggetto di attenzione i tempi a disposizione dell'operatore per la predisposizione della contabilità regolatoria e per gli adeguamenti a nuove disposizioni regolamentari e/o normative.

g) Ragionevolezza

Con particolare riferimento ai parametri quantitativi utilizzati nel processo di attribuzione, la loro individuazione ed utilizzo è ispirata al criterio della ragionevolezza sostanziato comunque dalla dimostrabilità ed obiettività del parametro utilizzato.

⁵ Racc 2005/698 Art 4 comma 1

⁶ Documento ERG COMMON POSITION: Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems, Section 6.4, "Comparability implies consistency over time in the way in which a regulated undertaking prepares and reports financial information".

Qualora, in casi eccezionali ed in mancanza di dati consuntivi, sia necessario utilizzare informazioni campionarie e/o valutazioni tecnico – economiche per l'attribuzione dei ricavi, dei costi e del capitale impiegato, queste stesse sono ottenute impiegando metodi statistici generalmente accettati e/o sono adeguatamente motivate e documentate. In tale ambito sono anche oggetto di attenzione i tempi a disposizione dell'operatore per la predisposizione della contabilità regolatoria e per gli adeguamenti a nuove disposizioni regolamentari e/o normative.

h) Pertinenza

implica, da un lato, che l'operatore ha l'obbligo di esibire dati completi, ovvero esatti e corretti, e dall'altro che non può essere richiesto all'operatore di predisporre dati o informazioni eccedenti le finalità della regolamentazione; una ulteriore implicazione dell'applicazione del principio di pertinenza – rivolto all'operatore ed all'Autorità - consiste nell'impedire che parti di informazioni, utilizzate al di fuori del contesto complessivo da cui sono state tratte, possano danneggiare l'interessato o i destinatari del dato/delle informazioni.

i) Affidabilità

si concreta nel fatto che le comunicazioni, i dati e le informazioni contenute nella contabilità regolatoria sono rispondenti al vero ovvero sono redatte ed approntate del tutto in buona fede e senza alcun intento fraudolento.

l) Materialità

considerato che la contabilità regolatoria comporta la predisposizione di una serie di attività che richiedono un impiego di risorse significativo, Telecom Italia ha applicato il concetto di "soglie di materialità" al fine di concentrare gli sforzi sulle aree più importanti, garantendo altresì una adeguata accuratezza del processo di contabilità regolatoria.

2.3. Standard e Base di Costo

Lo standard di costo applicato è quello del costo interamente ripartito (FDC - Fully Distributed Costing), mentre la base di costo impiegata nel sistema di Contabilità dei Costi è quella dei costi correnti (CCA – Current Cost Accounting).

Gli effetti della valorizzazione corrente (CCA) sono esposti sotto forma di adjustment, in coerenza con il dettato delle disposizioni della delibera 399/02/CONS; tali adjustments sono "sommati" (algebricamente) ai valori HCA (ovvero alla base a valori storici riconciliata con il bilancio di esercizio di Telecom Italia), mantenendone comunque la tracciatura separata nel sistema di Contabilità dei Costi e di Separazione Contabile di rete fissa.

I criteri di valutazione e le convenzioni contabili adottate sono generalmente conformi a quelli applicati per la redazione del Bilancio d'esercizio della società⁷.

Coerentemente con le disposizioni della delibera 399/02/CONS, per i cespiti inerenti la rete di distribuzione in rame (ovvero, per la catena impiantistica sottostante il servizio di accesso disaggregato alla rete di accesso locale in rame) si applica la base dei costi storici; per tutti gli altri cespiti, invece, si applica la base dei costi correnti, la cui metodologia è dettagliata nella delibera 399/02/CONS.

I prospetti di conto economico ed i rendiconti del capitale impiegato sono redatti in conformità con le predette basi di costo, fornendo separata evidenza, per singolo mercato, degli effetti del CCA.

2.4. Inquadramento generale: Metodologia per la determinazione dei Valori Correnti delle Immobilizzazioni (cap. 5 Allegato A della Del. 399)

2.4.1. Perimetro di valorizzazione e verifica del livello di materialità (par. 3.1, 3.2, 4.2, 5.1 e 5.2 Allegato A della Del. 399)

Coerentemente con quanto disposto dalla tabella 1 par. 3.1 dell'Allegato A Delibera 399/02/CONS, l'ambito di applicazione della metodologia a costi correnti è ristretto alle sole immobilizzazioni, in quanto gli altri elementi sono da ritenersi già valori correnti nella contabilità aziendale.

Si riporta nel seguito la tabella citata:

Voci di bilancio	Valorizzazione Corrente
Immobilizzazioni Materiali (componenti di rete)	Da sottoporre a valutazione CCA
Immobilizzazioni Immateriali	Valutazione CCA (1)
Immobilizzazioni Finanziarie	Non Applicabile (N.A.)
Capitale circolante	Valori già correnti nella contabilità aziendale
Ricavi	Valori già correnti nella contabilità aziendale
Costi (2)	Valori già correnti nella contabilità aziendale
(1) Le immobilizzazioni immateriali riguardano essenzialmente cespiti a vita breve	

⁷ L'approccio è coerente con le disposizioni dettate da Agcom nelle delibere sui Mercati Rilevanti; si veda, ad esempio, la delibera sul mercato 8 – 10, articolo 13 comma 3.

(esempio il Software la cui vita utile è di 3 anni) per i quali il valore storico può essere considerato rappresentativo della valutazione corrente

(2) Si intendono tutti i costi con la esclusione degli ammortamenti e delle altre partite collegate alla valutazione corrente dei cespiti (ad esempio plusvalenze / minusvalenze), e i costi operativi relativi ai cespiti oggetto di valutazione a costi correnti.

Sulla base della nota (1) della soprastante tabella, ed in analogia a quanto effettuato in sede di valorizzazione CCA 2001, riscontrato nella relativa revisione, nonché confermato nelle successive valorizzazioni CCA di TI fino al 2004, Telecom Italia, considera che per le immobilizzazioni immateriali (riferite essenzialmente a SW di rete, ammortizzato in tre anni) il valore storico è da ritenersi rappresentativo del valore corrente, e pertanto le esclude dal successivo calcolo di verifica del livello di materialità, che risponde al criterio di definire il perimetro rilevante per la valorizzazione CCA, come descritto nella Delibera 399 che recita: *“Al fine di concentrare gli sforzi sulle aree più importanti, è possibile individuare un livello massimo di valore (c.d. livello di materialità) dei cespiti, riferibile ai valori storici iscritti nella contabilità aziendale, al di sotto del quale il conto di contabilità può essere definito non materiale e pertanto le componenti in esso contabilizzate possono essere mantenute a valore storico”*.

Il perimetro di partenza della valorizzazione CCA è pertanto costituito da tutte le immobilizzazioni materiali a patrimonio TI nell'esercizio 2005, con l'esclusione delle classi cespiti relative alla Rete di Distribuzione in Rame, che AGCom non ha ritenuto opportuno inserire tra i gruppi omogenei di cespiti (Task) relativi alla rete che devono essere oggetto di valutazione nell'ambito della contabilità a costi correnti (par. 4.2 dell'All. A della Del 399/02/CONS Del399).

Nell'ambito di tale perimetro iniziale, l'eshaustività dell'applicazione della metodologia CCA attraverso il calcolo del livello di materialità è verificata in conformità con il par. 5.1 dell'Allegato A Del. 399/02/CONS, che prescrive l'applicazione della metodologia CCA alle sole immobilizzazioni afferenti la Rete di Telecom Italia: *“L'applicazione della metodologia a costi correnti potrà essere circoscritta alle sole componenti di rete dell'operatore...”*

L'individuazione della quota parte specifica della Rete TI, a partire dal perimetro immobilizzato di partenza, è stata effettuata attraverso le percentuali di contribuzione, in termini di capitale impiegato netto medio riscontrabile dai report di consuntivo della CoRe relativa all'esercizio (n-1), di ciascuna classe cespiti appartenente al suddetto perimetro agli aggregati regolatori di Rete (Accesso più Trasporto) previsti dalla delibera n. 152/02/CONS.

Tali percentuali sono state applicate, per ciascuna classe cespiti facente parte del perimetro di partenza, al valore lordo contabile associato alle suddette immobilizzazioni, al netto di eventuali svalutazioni e dei cespiti completamente ammortizzati (nel seguito definito “GBV al netto FDA”), in coerenza con quanto prescritto nel par. 5.2 dell’Allegato A Del. 399/02/CONS.

Dal risultato dell’applicazione di tali percentuali ai singoli “GBV al netto FDA”, è stato quindi ottenuto, per ciascuna classe cespiti facente parte del perimetro di partenza, il “GBV al netto FDA riferibile alla Rete”. Il calcolo per la verifica del livello di materialità effettuato da Telecom Italia consiste pertanto nel verificare che il rapporto tra il “GBV al netto FDA riferibile alla Rete”, delle classi cespiti appartenenti al perimetro di partenza mantenute a valori storici (per le quali non ricorrano le casistiche “Costi storici uguali a costi correnti”, elencate al par 3.2.3. dell’All. A DEL 399) risulti inferiore al 15% del “GBV al netto FDA riferibile alla Rete” associato al totale del perimetro di partenza.

L’insieme delle classi cespiti la cui valorizzazione CCA soddisfa il calcolo della materialità (ovvero il cui “GBV al netto FDA riferibile alla Rete” risulti superiore all’85% del “GBV al netto FDA riferibile alla Rete” associato al totale del perimetro di partenza) costituisce pertanto il “perimetro di valorizzazione”.

2.4.2. Metodi per la determinazione del Valore Lordo Corrente (Gross Replacement Cost– GRC)

Il valore lordo corrente dei cespiti presenti a patrimonio aziendale può essere calcolato mediante diversi metodi di calcolo. In funzione delle caratteristiche specifiche in termini di contenuto informativo disponibile (es. determinabilità delle consistenze) dei singoli beni a patrimonio, sono utilizzati alternativamente da TI i metodi previsti nella Del. 399/02/CONS descritti nei paragrafi successivi.

2.4.2.1. Metodo Base (Absolute valuation)

Attraverso il metodo Absolute Valuation, il valore lordo corrente dei beni a patrimonio si ottiene moltiplicando le consistenze degli stessi esistenti e in uso per i relativi prezzi correnti unitari di sostituzione. Tale metodo è adottato per tutti quei beni la cui tecnologia non è obsoleta e per i quali sono determinabili le relative quantità.

2.4.2.2. Metodo MEA

In ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 3.2.2 della delibera 399/02/CONS, TI utilizza il metodo MEA di valorizzazione nei casi in cui sussistono i seguenti presupposti:

- i cespiti oggetto di valutazione non sono più disponibili sul mercato, oppure se ancora disponibili sul mercato, la tecnologia emergente, che viene considerata come “tecnologia equivalente moderna”, risulta disponibile a costi inferiori rispetto a quelli della tecnologia da sostituire;

- la nuova tecnologia deve essere disponibile sul mercato di riferimento per l'azienda.

2.4.2.3. Metodo ad Indici

Attraverso tale metodo, il valore lordo corrente dei cespiti a patrimonio si ottiene applicando ai valori storici gli indici di prezzo che misurano la variazione dei prezzi specifici dei beni dall'anno di acquisizione all'anno in cui è effettuata la valutazione. Tale metodo è utilizzato in tutti quei casi in cui non sono determinabili le quantità relative ai beni oggetto di valorizzazione.

Per alcune categorie residuali che raggruppano oggetti eterogenei non identificati fisicamente in maniera specifica, né quantificati nella consistenza (es. Organi Vari), è stato applicato al loro valore storico un indice svalutativo (definito indice per "HCA svalutato") pari alla stessa percentuale di svalutazione determinata, a livello di totale classe cespiti, sui beni non generici sottoposti a valorizzazione corrente. L'applicazione di tale metodo rientra peraltro tra le indicazioni fornite dal revisore KPMG in sede di verifica per l'esercizio contabile 2001.

2.4.2.4. Metodo "Costi storici rappresentativi dei costi correnti" (HCA=CCA)

In base alla Delibera 399/02/CONS, è possibile considerare il metodo "Costi storici rappresentativi dei costi correnti" (nel seguito per brevità anche "metodo HCA=CCA") nel caso di beni:

- di recente acquisizione, per cui il valore di acquisizione è rappresentativo del valore corrente;
- con vita utile breve (come ad esempio per il software), per i quali il valore storico può essere considerato rappresentativo della valutazione corrente data la breve vita utile
- con valore storico di importo limitato.

Al verificarsi dei suddetti casi, tali beni sono stati pertanto considerati come beni valorizzati a costi correnti anche ai fini del calcolo della materialità, come esplicitato nello specifico precedente paragrafo.

Per l'esercizio 2005 TI adotta il metodo HCA=CCA come metodo di valorizzazione per le seguenti classi cespiti:

- Le classi cespiti appartenenti alle immobilizzazioni immateriali, costituite prevalentemente da SW ammortizzato a tre anni, che esclude comunque dal calcolo della materialità;
- Le classi cespiti appartenenti ad immobilizzazioni materiali con vita utile pari a tre anni;
- Le classi cespiti relative alle operazioni societarie straordinarie (conferimenti e incorporazioni) per le quali o il conferimento/incorporazione avviene con valore di cessione pari al valore netto di libro, oppure (nei casi in cui il conferimento ha determinato una plusvalenza a bilancio), il valore storico è stato ritenuto una valutazione sicuramente conservativa del valore corrente;

- Le classi cespiti oggetto di specifica e rilevante svalutazione di bilancio (es progetto Socrate) ai fini del riallineamento del valore contabile con quello reale.

2.4.3. Determinazione degli adjustments (par. 3.3 Allegato A Del. 399)

2.4.3.1. Metodo FCM

Ai fini della valorizzazione corrente dei cespiti aziendali e della determinazione degli adjustment economici e patrimoniali, TI segue l'approccio FCM (Financial Capital Maintenance), previsto dalla delibera 399. Tale approccio si basa sulla capacità di mantenere il valore del capitale degli azionisti in termini reali. Il valore del capitale si considera "mantenuto" se alla fine del periodo considerato i fondi propri hanno lo stesso "valore" in termini reali che avevano all'inizio.

Ciò significa che oltre all'Adjustment relativo alla quota di ammortamento integrativo dell'esercizio e al delta nella valorizzazione CCA-HCA delle perdite per alienazione, al conto economico è imputata la variazione del valore netto corrente del cespite da un anno all'altro.

2.4.3.2. Calcolo degli Adjustment "ADJ" (cap. 3.3 e 5.6 Del. 399)

Il calcolo degli Adjustment segue gli algoritmi indicati come Modalità 3 della Delibera 399, successivamente consolidati con AGCOM a valle delle attività di revisione 2001, e coerenti con quelli impiegati nelle successive valorizzazioni CCA 2003 e 2004, sottoposte a verifica da parte del revisore Mazars incaricato dall'AGCOM.

2.4.3.3. Raccordo con la contabilità a costi storici (par. 4.1. Allegato A Del. 399)

Ai fini del raccordo tra la contabilità a costi storici e quella a costi correnti, si segnala che la contabilità a costi correnti rappresenta un'integrazione (e non una sostituzione) della contabilità regolatoria a costi storici e quindi del bilancio aziendale.

In particolare, a partire dai dati storici, la contabilità a costi correnti integra le seguenti partite, visibili nei rendiconti finanziari (conto economico, per lo stato patrimoniale non è immediato) e nelle tabelle dei costi unitari:

- partite economiche: adjustment a CE (sommatoria di ammortamento integrativo, delta perdite da alienazione, UHG/L, adjustment sui costi operativi)
- partite patrimoniali: adjustment di SP.

2.5. Definizione del perimetro contabile regolatorio di riferimento

Il perimetro contabile regolatorio di riferimento per la contabilità regolatoria di rete fissa è definito a partire dal Bilancio di esercizio della società rispetto al quale è riconciliato.

Ai fini della definizione di tale perimetro, Telecom Italia isola preventivamente tutte le partite contabili ed extracontabili non pertinenti. In particolare, non rientrano nel citato perimetro di riferimento:

- a) le partite economiche e patrimoniali relative a mercati diversi da quelli della rete fissa
- b) le partite patrimoniali di tipo finanziario (cassa, banche, ..)
- c) le partite economiche riconducibili agli oneri finanziari e tributari
- d) altre partite residuali

Il perimetro contabile così definito viene pertanto imputato nel sistema di contabilità regolatoria di rete fissa.

2.6. Il modello dei Ricavi

A valle della definizione del perimetro contabile regolatorio di rete fissa, i ricavi, rilevati analiticamente dai sistemi informativi aziendali, sono attribuiti ai servizi direttamente o mediante driver di allocazione nel rispetto del principio di causalità. I singoli servizi a cui sono attribuiti i ricavi sono i servizi rilevanti definiti nell'Allegato della Raccomandazione 2003/311/CE. In base a tale raccomandazione, i servizi sono raggruppabili come segue:

- **“servizi all’ingrosso”** da postazione fissa, ovvero i servizi intermedi wholesale di cui ai mercati M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14;
- **“servizi al dettaglio”** da postazione fissa, ovvero i servizi retail di cui ai mercati M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7;
- **“servizi residuali”**, ovvero servizi di comunicazioni elettroniche non rientranti nei mercati regolamentati da postazione fissa, oppure servizi di Telecom Italia non rientranti nel perimetro delle attività di comunicazioni elettroniche.

Ciò premesso, i **ricavi dei servizi all’ingrosso (mercati wholesale M8-M14)** saranno composti da:

- **ricavi effettivi da OLO**, originati dalla vendita dei servizi wholesale agli altri operatori;
- **ricavi figurativi interni da mercati retail o dal Residuale**, originati dall'utilizzo dei servizi intermedi (con riferimento ai costi di rete) necessari per la produzione dei servizi commerciali da parte dell'Operatore di rete fissa;
- **ricavi figurativi da altri mercati wholesale**, nel caso dei servizi wholesale utilizzati da altri mercati wholesale.

I **ricavi dei servizi dei mercati retail e residuale**, invece saranno i ricavi effettivamente ottenuti dai clienti finali.

Circa la metodologia di valorizzazione dei TC nella Co.Re 2005, questa fa riferimento al costo pieno comprensivo della remunerazione del capitale impiegato; risulta infatti evidente che:

- nell'esercizio 2005 non risultano attivate le offerte di riferimento –e non esistono pertanto i relativi prezzi- dei servizi⁸ intermedi previsti dal nuovo quadro regolamentare e conseguentemente mappati nella rendicontazione dei Mercati wholesale;
- l'obbligo del TC al prezzo è stato sancito in delibere degli anni 2005-2007, pertanto tale valorizzazione è tecnicamente applicabile solo agli esercizi successivi e previa definizione delle necessarie linee guida applicative;
- le limitate eccezioni, possibilmente rinvenibili in taluni servizi del Mercato 11, non possono essere oggetto di valutazione al prezzo a motivo dell'assenza di riferimenti applicativi.

2.7. Il modello di Contabilità dei Costi

I metodi di attribuzione identificano le regole e metodologie adottate da Telecom Italia per imputare i ricavi, i costi, le immobilizzazioni, le attività e passività del perimetro di riferimento ai prodotti/servizi dei mercati wholesale e retail (e a quelli dei mercati residuali). La Contabilità dei Costi consente di imputare i costi sostenuti ai singoli servizi prodotti. Nel rispetto della Raccomandazione 698/05/CE:

- l'attribuzione avviene seguendo criteri di equità, obiettività e trasparenza (articolo 1 della raccomandazione);
- si procede all'imputazione delle voci di costo, capitale impiegato e ricavi conformemente al principio di causalità dei costi, quale ad esempio la determinazione dei costi per attività (articolo 2 della Raccomandazione).

I singoli servizi a cui la Contabilità dei Costi attribuisce le voci economiche e patrimoniali sono i servizi rilevanti definiti nell'Allegato della Raccomandazione 2003/311/CE. In base a tale raccomandazione, i servizi sono raggruppabili come segue:

- **“servizi al dettaglio”** da postazione fissa, ovvero i servizi retail di cui ai mercati M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7;
- **“servizi all'ingrosso”** da postazione fissa, ovvero i servizi intermedi wholesale di cui ai mercati M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14;
- **“servizi residuali”**, ovvero servizi di comunicazioni elettroniche non rientranti nei mercati regolamentati da postazione fissa, oppure servizi di Telecom Italia non rientranti nel perimetro delle attività di comunicazioni elettroniche.

⁸ Si veda anche l'esempio riportato in allegato

Questi raggruppamenti di servizi trovano adeguato riflesso anche nell'architettura del sistema di Contabilità dei Costi di rete fissa. Infatti, i dati di input del modello, ovvero ricavi, costi e capitale afferenti alle diverse tipologie di servizi, vanno allocati e ribaltati parallelamente dal sistema di Contabilità dei Costi a partire da un determinato livello, rispettando gli stessi criteri di causalità, equità, obiettività e trasparenza in ogni ambito.

Il processo di Contabilità dei Costi è trasparente e permette di verificare il funzionamento generale del sistema e come i dati elementari, dopo essere stati estratti dai sistemi informativi aziendali, vengono allocati sulle *destinazioni intermedie*; tali *destinazioni intermedie*, costituite da opportune e specifiche categorie di raggruppamenti o centri di costo, sono concettualmente categorizzabili nelle seguenti:

- **Impianti di rete**: intesi come elementi di costo riferiti agli impianti utilizzati nel processo produttivo dei servizi (ad esempio, SL, SGU, ecc.); il “perimetro” di tali entità regolatorie è definito in modo da assicurare “omogeneità” dei costi ad esse attribuiti (ad es., i costi impiantistici, il personale e costi esterni ed il costo del capitale impiegato, attribuiti attraverso il processo di allocazione primaria devono riferirsi univocamente all'impianto stesso);
- **Componente di rete**: sono definite con dettaglio sufficiente a consentire di apprezzare i costi delle *funzionalità* esercite dagli impianti di rete di cui al punto precedente. Tale articolazione per *funzionalità* è effettuata almeno in tutti quei casi in cui essa risulti rilevante ai fini della valorizzazione dei servizi intermedi, ovvero quando comunque richiesto dalla normativa di riferimento, al fine di evitare l'attribuzione di risorse produttive non necessarie ovvero non richieste con riferimento al servizio intermedio offerto;
- **Attività operative**: sono la combinazione di risorse umane, materiali e tecnologiche volta alla produzione dei prodotti o all'erogazione dei servizi. Tali attività operative vanno opportunamente articolate per tipologia (es: esercizio, manutenzione, provisioning, customer care, etc.) in funzione dello specifico scopo della separazione contabile;
- **Attività ausiliarie e di struttura**: sono la combinazione di risorse umane e materiali afferenti attività/processi comuni alla produzione dei prodotti o all'erogazione dei servizio. Si ricomprendono in tali entità - ad esempio - i costi delle funzioni di staff (sia a livello tecnico, che territoriale oppure di direzione generale), i costi dei processi per la gestione degli acquisti, ovvero dell'autoparco, etc. Il ribaltamento di tali attività ausiliari e di struttura deve preferibilmente fondarsi sul principio della *causalità* oppure, se ciò non risulta oggettivamente conseguibile, su quello dei *costi precedentemente attribuiti* (in genere, di personale e/o costi esterni).
- **Cost Pool (costi raggruppati)**: sono quei costi della produzione che non sono univocamente riconducibili ad una specifica attività aziendale ma riguardano particolari aggregati di costo che

vengono ribaltati sulle componenti di rete e/o sui servizi finali, sulla base di ragionevoli considerazioni/driver di causalità e pertinenza.

- **Servizi intermedi wholesale:** sono servizi elementari dei mercati wholesale, articolati nei dettagli funzionali sia per una adeguata attribuzione dei costi e sia per una specifica valorizzazione dei servizi finali offerti (ad esempio: servizi a listino di interconnessione di Telecom Italia ovvero servizi finali retail). Tali servizi, in quanto risorse intermedie, rappresentano le unità minime (di servizio) attraverso cui è possibile realizzare e fornire evidenza della non discriminazione interna – esterna, in circostanze equivalenti. Tali servizi, ai fini della contabilità regolatoria, sono poi successivamente riepilogati (strutture di riepilogo) in funzione dei mercati wholesale.
- **Servizi finali retail:** servizi elementari dei mercati retail SMP articolati come richiesto dalle delibere sui mercati rilevanti. Tali servizi, ai fini della contabilità regolatoria, sono successivamente riepilogati (strutture di riepilogo) in funzione dei mercati retail.
- **Residuale:** comprensivo di:
 - **Servizi residuali:** servizi non rientranti nei mercati regolamentati in oggetto o costituenti servizi relativi ad attività non tipiche dell'azienda;
 - **Altre Attività:** comprende, similmente ai passati esercizi, l'insieme delle attività diverse dalla produzione di servizi di TLC (prevalentemente immobilizzazioni finanziarie, vendita di terminali d'utente, etc.)

Convenzionalmente, si adottano le seguenti definizioni:

- **Allocazione:** tipicamente, è la prima fase del processo di contabilità. In questa fase si procede all'analisi del dato contabile e/o statistico afferente le natura di ricavo, costo e capitale investito ed alla individuazione e valorizzazione del driver di allocazione sui centri di costo di servizio intermedio e/o finale (prevalentemente per i ricavi) o di prima allocazione di costo (prevalente per i costi ed il capitale: c.d. "centri di costo primari") del sistema di contabilità regolatoria. In definitiva, la fase di allocazione ripartisce i dati di input elementare (ricavi, costi e capitale investito) sui centri di servizi e di costo definiti – come precedentemente esposto - nell'ambito del sistema di contabilità regolatoria.

La fase di allocazione comporta:

- la definizione metodologica degli schemi di allocazione
- L'indicazione e la valorizzazione del driver per l'allocazione

- **Ribaltamento:** in questa si procede logicamente al ribaltamento dei “centri di costo primari” afferenti i soli centri di “costo e capitale” ai fini della valorizzazione delle funzionalità di rete e/o processi operativi (es.: funzionalità impianti di commutazione ovvero processi di assurance e/o provisioning) necessari all'adeguata valorizzazione economica dei servizi – intermedi e finali - sopra citati. Il processo di ribaltamento, al fine di garantire anche trasparenza e tracciabilità del trattamento dei dati economico-patrimoniali e statistici, è ovviamente articolato in più sequenze di ribaltamento. La fase di ribaltamento garantisce:
- Una adeguata definizione metodologica degli schemi di rappresentazione delle reti e dei processi operativi (**applicando l'Activity based costing**);
 - L'indicazione e la valorizzazione del driver tecnico-impiantistici e di processo per le sequenze di ribaltamento
 - Implementazione a sistema dei necessari modelli di ribaltamento dei costi per la valorizzazione delle funzionalità di rete e/o processi operativi. .

Rientra in tale ambito il processo di attribuzione, tipicamente attraverso specifici coefficienti di utilizzo / routing factors, delle funzionalità di rete e/o processi operativi ai servizi intermedi o ai servizi finali retail ed al Residuale. In linea generale, l'attribuzione riguarderà generalmente il ribaltamento dei costi e del capitale sui centri di servizio.

2.8. Le attività di adeguamento della Contabilità Regolatoria di rete fissa di TI al nuovo quadro regolamentare

In considerazione dei cambiamenti intervenuti nel quadro regolamentare, dei conseguenti obblighi della Società in qualità di Operatore avente un significativo potere di mercato in determinati mercati, Telecom Italia ha – necessariamente con largo anticipo, al fine di rispettare la scadenza retroattiva dell'esercizio 2005 quale anno di passaggio dal vecchio al nuovo quadro per Mercati Rilevanti - attivato un progetto finalizzato ad adeguare metodologie e sistemi di Contabilità Regolatoria di rete fissa alla luce dei riferimenti generali del nuovo quadro, dei riferimenti specifici disponibili e delle più avanzate esperienze europee. Il completamento delle attività di adeguamento ha dovuto tenere conto anche dei tempi di emanazione delle Delibere di Market Analysis che hanno distintamente e successivamente (fino al 2007) disposto le norme in materia di contabilità regolatoria.

Tale progetto è stato portato a compimento con la predisposizione della Contabilità regolatoria 2005 ed ha in generale riguardato:

- **Adeguamento dei modelli di Contabilità dei Costi**. Tale attività è stata necessaria sia per disporre di informazioni di costo coerenti con le nuove configurazioni impiantistiche dei nuovi servizi intermedi sia per ottemperare alle disposizioni previste dalle delibere del nuovo quadro regolatorio in tema di ulteriori e più articolati dettagli di costo per componenti di rete, attività operative e per tipo cliente (interno ed esterno). In ottemperanza alle disposizioni normative ed in generale al principio della causalità dei costi, tale diversa impostazione regolamentare ha necessariamente comportato una diversa e più dettagliata articolazione dei dati/informazioni da raccogliere - come input nonchè dei modelli di allocazione, ribaltamento e attribuzione dei costi/ricavi/capitale impiegato⁹ - per una adeguata configurazione impiantistica dei diversi servizi intermedi propri di ciascun mercato wholesale regolamentato.
- **Adeguamento dei modelli di separazione contabile**. Tale attività è stata necessaria al fine di ottemperare ad una serie di disposizioni previste dalle delibere sui mercati rilevanti in tema di informativa economica (conti economici e rendiconti del capitale impiegato) e statistica (quantità), sia nella nuova logica "per mercato" che con riferimento agli ulteriori dettagli di costo richiesti "per componente/attività" e di costo unitario richiesti "per servizi" e per Mercati. Ciò ha comportato la definizione dei nuovi perimetri relativi ai mercati rilevanti, l'adeguamento degli scambi interni in termini di transfer charge (ora tra mercati rilevanti), lo sviluppo di nuova reportistica in grado di rappresentare il nuovo modello di Contabilità dei Costi all'uopo

⁹ Sono stati effettuati maggiori approfondimenti in tema di activity based costing, questo anche a livello di rilevazione dati dai sistemi e/o fonti aziendali

implementato, con lo scopo di individuare i nuovi ed ulteriori dettagli richiesti e non previsti dal precedente quadro normativo;

- **Adeguamento dei processi aziendali interni e dei sistemi finalizzati alla rilevazione dei dati (contabili, gestionali e statistici).** Tale attività è stata sviluppata essenzialmente nelle seguenti direttrici:
 - Analisi delle nuove e/o maggiori informazioni necessarie per la predisposizione della contabilità regolatoria di rete fissa
 - Definizione di linee guida / requirements aziendali finalizzati alla implementazione dei processi aziendali di rilevazione
 - Implementazione dei sistemi operativi e/o gestionali che costituiscono fonte del sistema di contabilità regolatoria di rete fissa.

Tale attività non ha interessato il ridisegno dei sistemi gestionali aziendali che alimentano la Co.Re in relazione ai tempi di emanazione delle relative norme in quanto questi sono successivi all'esercizio contabile 2005.

- **Adeguamento dei sistemi di contabilità regolatoria.** Quanto sopra esposto in termini di adeguamento delle normative, dei modelli e dal conseguente maggior dettaglio e volume di dati necessari e dalla maggiore e diversa complessità della contabilità regolatoria così come prevista a nuovo quadro, ha richiesto significativi investimenti per l'implementazione di un nuovo sistema di Contabilità dei Costi e di separazione contabile. Alla luce dei maggiori e più complessi volumi di dati trattati, gli sforzi della Società sono stati inoltre improntati nell'ottica di preservare trasparenza e tracciabilità dei medesimi anche ai fini delle successive attività di verifica da parte del Revisore incaricato dall'Autorità e nell'ottica di conseguire elevati livelli di automazione nei flussi alimentanti e di calcolo della contabilità regolatoria di Telecom Italia.

3. Principali soluzioni applicate

Lo sviluppo degli adeguamenti metodologici e di sistema al Nuovo Quadro Regolamentare ha tenuto conto dei seguenti principali fattori determinanti per la realizzazione di un sistema contabile i cui risultati devono essere riconciliati col bilancio d'esercizio:

- assicurare all'Autorità i riferimenti di costo necessari alla regolazione per Mercati del Nuovo Quadro regolamentare gestendo la discontinuità rispetto al precedente quadro in assenza della previsione di un periodo transitorio;

- ricondurre ad unicità ed assicurare la coerenza contabile delle numerose norme emanate in materia di contabilità regolatoria prodotte da provvedimenti separati (i.e le Delibere per Mercati) e non in un unico provvedimento organico;
- assicurare l'unicità di tali riferimenti di costo garantendo al contempo la determinazione dei costi dei nuovi servizi intermedi e la rendicontazione – a consuntivo- del costo di quelli effettivamente venduti.

Tra le principali soluzioni adottate si segnalano in particolare:

3.1. Conti separati: strutturazione della Separazione Contabile per Mercati Rilevanti

Alla luce del fatto che tutta la nuova impostazione regolamentare Comunitaria e Nazionale è incentrata sui Mercati, delle inequivoche statuizioni del quadro normativo comunitario relativamente alla necessità che eventuali obblighi siano imposti a livello di (singoli) Mercati, e di quanto stabilito dal Codice delle Comunicazioni (artt. 45 e 48¹⁰) e della Raccomandazione comunitaria 2005/698/EC del 19 settembre 2005 (art.4¹¹ ed Allegato¹²), il soddisfacimento dell'obbligo di Separazione Contabile è stato conseguentemente realizzato tramite conti economici e rendiconti del capitale impiegato relativi a ciascun mercato ed eventualmente a livello di singoli servizi facenti parte di tale mercato. In accordo a tale finalità è stato necessariamente impostato tutto il sistema della contabilità regolatoria di TI e a tale obiettivo sono state finalizzate le specifiche di sistema.

¹⁰ Il Codice delle comunicazioni Elettroniche stabilisce all'Art. 45 che "Qualora, **in esito all'analisi del mercato** realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato **in un mercato specifico**, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50"; il successivo art. 48 stabilisce che "Ai sensi dell'articolo 45 e **limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile** in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso".

¹¹ L'art.4 specifica che la Separazione Contabile ha per oggetto "**ciascuna delle Entità soggette all'obbligo di comunicazione**", ovvero i "**mercati e i servizi rilevanti**".

¹² L'allegato alla Raccomandazione, al punto 1, prevede che i "*profit and loss statements*" ed i "*capital employed statement*" dovrebbero essere preparati e pubblicati "**for the relevant market/service**".

3.2. Analisi dei perimetri dei mercati wholesale rilevanti a nuovo quadro

In relazione all'evidenza che alcuni servizi non sono univocamente ricondotti dalle delibere citate ad un solo mercato, si è reso necessario applicare soluzioni organiche al tema della definizione del perimetro dei Mercati e della relativa articolazione della rendicontazione nella Co.Re 2005

3.2.1. Mercato 11 dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sotto reti metalliche.

In coerenza con il nuovo quadro, i servizi intermedi del M11 sono relativi alla rete di distribuzione in rame, permutatore lato cliente incluso (ove previsto). Restano quindi escluse dal perimetro del mercato 11 le interfacce o cartoline di utente i cui costi vanno a confluire nell'ambito dei mercati retail 1 e 2 dell'accesso.

Trattasi pertanto di **servizi intermedi** necessari alla configurazione completa del servizio finale offerto agli altri operatori ovvero alla clientela retail di TI e dei relativi servizi accessori. Infatti l'art. 4 della delibera 04/06//CONS prevede che TI deve fornire l'accesso all'uso delle risorse della propria rete metallica di accesso locale agli OLO per i servizi di:

- Full unbundling
- Sub loop unbundling
- Shared access

TI deve inoltre fornire i servizi accessori di:

- Colocazione
- Prolungamento accesso in fibra
- Canale numerico

In tal senso, la reportistica prevede l'esposizione di un conto economico (CE) e di un rendiconto del capitale impiegato (RCI) unico a **totale mercato 11** e conti separati per i principali servizi intermedi "scambiati" nell'esercizio 2005 (Full unbundling e Shared access) e dei principali servizi accessori (colocazione).

In particolare il servizio accessorio di **colocazione**, ha richiesto un approfondimento specifico poiché, come indicato nel paragrafo successivo, non è immediatamente chiaro dalle delibere a quale Mercato il servizio debba essere ricondotto, considerando che la colocazione è un servizio accessorio non solo ai servizi del Mercato 11 ma anche a quelli del Mercato 8.

Nel nuovo quadro regolamentare, l'appostazione del servizio di co-locazione potrebbe essere fatta nell'ambito di M8 - stante le delibere 417/06/CONS (M8, 9 e 10) – ovvero nell'ambito del Mercato 11 – in ragione di quanto disposto dalla delibera 4/06/CONS.

Dalla lettura della delibera 4/06/CONS si acquisiscono i seguenti elementi:

- L'articolo 7, (Obblighi di separazione contabile), della delibera su M11 che recita, *“Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile, prevedendo che la contabilità regolatoria riporti stati patrimoniali e conti economici separati per ciascun servizio di accesso fornito all'ingrosso e commerciale, corredati da transfer charge e prezzi di trasferimento interni”*.
- L'art. 1 comma 1, lettera m, che definisce la "co-locazione", *il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi”*.
- L'art. 13, comma 3, che recita *“Le modalità di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte dell'operatore notificato, **sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione**”*.

Tale complesso normativo indica che:

- la colocazione, come da art. 1 e art. 13 della delibera 4/06/CONS, non è distinta per “destinazione d'uso”, ovvero è un “unico” servizio indipendentemente dal servizio di interconnessione per cui l'OLO si è collocato. In tal senso ed a riprova, si evidenzia che le condizioni economiche per la co-locazione sono anch'esse uniche, non distinguendosi per finalità d'uso (similmente i contratti stipulati da TI con gli OLO).
- Inoltre, il citato art. 13 della delibera 4/06/CONS esplicita che i servizi di co-locazione sono accessori a tutti i servizi di interconnessione, ovvero anche all'unbundling.

Quanto sopra ha richiesto, in sede di prima applicazione, la necessità di ricondurre organicamente ad unicità le disposizioni emanate nel nuovo quadro.

In tal senso TI, anche a valle di alcuni approfondimenti con l'Autorità, ha inserito nella Co.Re. un conto economico, un rendiconto del capitale impiegato ed il dettaglio dei costi per i servizi di collocazione, appostati nell'ambito del Mercato 11.

Alla luce dell'art. 1, c.1, lettera m della Delibera 4/06/CONS che definisce la "co-locazione" come *il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi*", tale separata evidenza contabile fa riferimento alle principali tipologie di servizi di collocazione offerti agli altri operatori, ed in particolare:

- Servizio per spazi
- Servizi di energia elettrica e condizionamento
- Servizi di facility e security

3.2.2. Mercato 8, 9, 10 della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.

La delibera 417/06/CONS richiede la predisposizione di conti economici e rendiconti del capitale impiegato separati per i servizi intermedi in oggetto, e dei relativi servizi accessori. In ottemperanza della suddetta delibera ed in considerazione della rilevanza dei suddetti **servizi intermedi** ai fini della valorizzazione dei servizi finali a traffico di fonia offerti alla clientela altri operatori e retail, TI ha effettuato una dettagliata analisi metodologica relativa alla configurazione dei suddetti servizi, alla loro articolazione e complessità.

3.2.2.1. Configurazione dei servizi intermedi

Ai fini della realizzazione del nuovo sistema di Contabilità Regulatoria si è reso necessario, infatti, analizzare la configurazione dei nuovi "Servizi Intermedi" definiti all'interno dei Mercati Wholesale 8, 9, 10, in coerenza con il nuovo quadro normativo, e di dare inoltre la necessaria evidenza di come, tramite detti "servizi intermedi", si possano realizzare (e quindi valorizzare in termini di costo) i tradizionali "Servizi Finali Wholesale" (es. Raccolta o Terminazione via SGT, Transito via Singolo o Doppio SGU, ...) che continuano ad essere offerti agli OLO ¹³ o i "Servizi Finali Retail" (Traffico locale, Traffico

¹³ Detti servizi sono stati a suo tempo definiti in coerenza con il precedente quadro normativo (Del.152/02/Cons) e sono quelli che vengono trattati nei contratti tra OLO e TI e che vengono tuttora forniti tramite le Offerte di Interconnessione di Riferimento

Interdistrettuale, ecc...). Tuttavia l'analisi ha anche reso evidente che per l'anno 2005 i *servizi intermedi* in oggetto non sono stati ancora forniti poiché, appunto, trattasi di servizi ridefiniti dalle nuove delibere sui mercati; pertanto per il 2005 non risultano ricavi disarticolati secondo la tassonomia dei servizi intermedi in oggetto. Con riferimento all'insieme totale dei servizi intermedi a traffico commutato del mercato 8, 9 e 10 le informazioni economico/patrimoniali risultano invece essere disponibili, in quanto è possibile individuare i complessivi ricavi, costi e capitale impiegato dei servizi intermedi a traffico commutato e valutarne la redditività nel complesso.

Tenuto conto del fatto che, come detto, a livello del complesso dei servizi intermedi a traffico commutato del mercato 8, 9 e 10 le informazioni economico/patrimoniali risultano essere disponibili si è ritenuto possibile adottare una soluzione transitoria che renda disponibile un conto economico e patrimoniale per il complesso dei servizi intermedi a traffico commutato del mercato 8, 9 e 10, evidenziando il totale dei ricavi (interni ed esterni) ed i correlati costi.

In aggiunta, e per consentire le verifiche del network cap e/o approfondimenti sui costi del Mercato, la Co.Re fornisce una evidenza delle tabelle dei costi, quantità e dei relativi parametri di instradamento.

In particolare, oltre all'aumento del dettaglio del numero di componenti/attività riferibili ai servizi compresi nel Mercato in oggetto, l'informazione è maggiormente disarticolata rispetto al passato poiché si fornisce evidenza anche del dettaglio degli ammortamenti e delle componenti economiche e patrimoniali derivate dall'applicazione del CCA. Ancora, nel 2005, ad ogni singola componente/attività sono associate le relative quantità ed il conseguente costo unitario.

Inoltre, la CORE 2005 presenta evidenza delle tabelle che forniscono l'evidenza del costo unitario dei nuovi servizi intermedi, esplicitando chiaramente gli elementi di calcolo (fattori di utilizzi e costi unitari delle componenti/attività) e contiene, in aggiunta, anche le tabelle di determinazione dei costi unitari dei servizi finali wholesale venduti nel 2005 e dei costi unitari dei traffici finali retail che utilizzano tali servizi intermedi.

Evidentemente a valle della effettiva commercializzazione dei suddetti servizi intermedi, si adotterà la soluzione a regime e sarà fornita separata evidenza contabile per ciascuno dei mercati afferenti il trasporto del traffico commutato.

Con riferimento ai **servizi accessori**, la Co.Re fornisce separata evidenza contabile del conto economico e patrimoniale per l'insieme di tali servizi ed in particolare per i principali singoli servizi accessori anche in coerenza con quanto già inviato negli anni passati alla Autorità in linea con le disposizioni della delibera 152/02/CONS: Servizio di fatturazione per OLO, CPS, Number portability.

Alla luce di quanto sopra, la reportistica dei mercati 8, 9 e 10 prevede :

- esposizione di un conto economico (CE) e di un rendiconto del capitale impiegato (RCI) unico a totale mercato 8,9,10 (inclusi i Servizi Accessori)
- transitoriamente, la predisposizione di un conto economico (CE) e di un rendiconto del capitale impiegato (RCI) unico per i soli servizi intermedi a traffico commutato (corredato dal “di cui” per i servizi di Surcharge Tp e Friaco) e relative tabelle di dettaglio costi, quantità e parametri di instradamento;
- a livello totale e per i principali servizi accessori un conto economico (CE) e di un rendiconto del capitale impiegato (RCI).

3.2.3. Mercato 12 dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

La delibera 34/06/CONS ha introdotto, con riferimento ai servizi di accesso a larga banda, rilevanti novità; tra quelle più evidenti si segnalano ai fini dell'oggetto della presente analisi quelle relative a:

- Servizi: prevedendo ad esempio un livello di interconnessione non solo al tradizionale “parent switch” ma anche a livello locale al DSLAM;
- Pricing: valutato per i suddetti servizi, a partire dai dati di contabilità regolatoria, sulla base dei costi pertinenti (non più con il criterio del retail minus);
- Contabilità dei Costi e Separazione Contabile: richiedendo evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura di ciascun servizio *bitstream*, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, e degli oneri di cessione esterna ed interna (*transfer charge*).

La Contabilità Regolatoria 2005 fornisce la rendicontazione dei servizi effettivamente venduti (interconnessione al nodo parent e kit di consegna) nell'esercizio 2005 e gli elementi di costo impiantistico articolati secondo la struttura produttiva (accesso e trasporto) dei nuovi servizi individuati dalle delibere; le ulteriori nuove disposizioni normative non potranno che trovare effettiva applicazione solo a valle della definitiva conclusione delle attività da parte della Agcom e quindi solo a valere dall'esercizio di validità della nuova (e prima) offerta di riferimento per i servizi del mercato 12 di accesso a larga banda.

Alla luce di quanto sopra, la Co.Re di TI transitoriamente riporta un conto economico (CE) e di un rendiconto del capitale impiegato (RCI) unico per il M12 a livello di nodo Parent. Dei servizi bitstream ai nodi di commutazione della rete di trasporto Distant Switch e dei servizi bitstream ai nodi remoti IP Level, per il 2005, non è fornita evidenza in quanto servizi non venduti.

3.2.4. Mercato 13 e 14 dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.

La delibera 45/06/CONS ha introdotto rilevanti novità sul tema delle linee affittate prevedendo in particolare la configurazione di nuovi servizi intermedi attraverso cui configurare l'offerta di linee affittate (end-to-end) alla clientela finale di Telecom Italia. Si veda in particolare quanto affermato dalla stessa Autorità (considerando 330) della citata delibera in tema di Migrazione dei servizi di circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione interregionali: *“La migrazione dei circuiti preesistenti (circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione di lunga distanza) in circuiti di interconnessione interni ai bacini trasmissivi regionali, in segmenti terminali e in segmenti trunk avviene in via amministrativa e senza oneri in capo agli operatori richiedenti. In particolare [.....] si riporta una tabella sinottica di corrispondenza tra i servizi inclusi nei mercati 13 e 14 nel vecchio e nuovo quadro regolamentare:*

Servizi regolamentati vecchio quadro regolamentare	Servizi offerti sotto il nuovo quadro regolamentare
<i>Circuito parziale</i>	<i>Segmento terminale + flusso di interconnessione regionale o raccordo interno di centrale</i>
<i>Collegamento diretto wholesale breve-media distanza</i>	<i>Segmento terminale + flusso di interconnessione regionale o raccordo interno di centrale</i>
<i>Collegamento diretto wholesale lunga distanza</i>	<i>Segmento terminale + segmento trunk + flusso di interconnessione regionale o raccordo interno di centrale</i>
<i>Flusso di interconnessione breve-media distanza</i>	<i>Flusso di interconnessione regionale</i>
<i>Flusso di interconnessione lunga distanza</i>	<i>Segmento trunk + flusso di interconnessione regionale o raccordo interno di centrale</i>

Con riferimento all'esercizio 2005 tali nuovi servizi intermedi non risultano venduti, infatti, nel 2005 sono stati venduti verso altri operatori Circuiti Parziali e CDN wholesale.

In considerazione di quanto sopra, in ottica transitoria, TI ha quindi potuto fornire nell'ambito della CoRe 2005 l'evidenza complessiva del CE e RCI nell'ottica del nuovo quadro regolamentare ovvero dei mercati 13 e 14 (a totale mercati e nei perimetri su indicati).

Inoltre, considerato che nel 2005 vigevano ancora le tradizionali offerte wholesale di line affittate e che Agcom avesse necessità dei rispettivi CE e RCI ai fini della proprie istruttorie, è fornita – in conformità alla stessa delibera 152/02 - anche separata evidenza (nell'ambito del suddetto mercato wholesale) dei CE e RCI dei Circuiti parziali, dei CDN wholesale e dei flussi di interconnessione (per fonia ed altri utilizzi) vigenti nel 2005.

La contabilità regolatoria fornisce inoltre i dettaglio dei costi delle componenti impiantistiche e, mediante la misurazione dei relativi fattori di utilizzo, il costo dei servizi intermedi di accesso e trasporto terminating e trunk. Inoltre, in relazione alla citata considerazione dei servizi venduti nell'esercizio, tramite apposite tabelle di conversione, sono evidenziati anche i costi unitari dei servizi venduti nel 2005.

3.3. Analisi dei perimetri dei mercati retail rilevanti a nuovo quadro

3.3.1. Mercati 1 e 2 dell' Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali e Wholesale Line Rental (WLR)

La delibera 33/06/CONS stabilisce che TI riporti nella contabilità regolatoria i rendiconti del capitale impiegato e i conti economici separati per ciascun servizio di accesso residenziale e non residenziale (Art. 10 c.5) e rimanda alla delibera 152/02/CONS per i restanti obblighi.

Relativamente alle quantità, la Contabilità Regolatoria 2005 fornisce – in coerenza con la reportistica precedente i dati relativi alle consistenze finali e all'incremento netto.

Per quanto riguarda le richieste inerenti il servizio Wholesale Line Rental (WLR), la delibera 33/06/CONS, Art. 8 c. 1 dispone che: *“Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di separazione contabile, prevedendo che la contabilità regolatoria riporti rendiconti del capitale impiegato e conti economici separati per ciascun servizio di accesso fornito all'ingrosso.....”*

Il servizio WLR non è stato tuttavia commercializzato per l'anno 2005. Pertanto la Separazione Contabile 2005 non reca alcuna evidenza di CE e RCI di tale servizio.

3.3.2. Mercati 3 e 5 dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

Il consuntivo della Co.Re 2005 fornisce evidenza dei risultati economici e il rendiconto del capitale impiegato dei servizi finali retail facenti parte del perimetro dei Mercati 3 e 5 notificati alla Società e venduti nel 2005 articolati in:

- Chiamate fisso-mobile
- Chiamate locali
- Chiamate nazionali.

Il nuovo quadro regolamentare ha introdotto –con delibera 642/06/CONS, anche con riferimento ai servizi a traffico commutato di fonia vocale, la separata evidenza dei risultati per clientela residenziale e clientela affari.

Deve, in proposito, considerarsi non solo la data di emanazione delle disposizioni richiamate, ma anche la circostanza che gli elementi sui quali è basato il calcolo dei fattori di utilizzo della rete non risultano distinti.

La rendicontazione, che ricalca quella già definita dalla Delibera 152/02/CONS, comprende anche le quantità di traffico vendute ed il dettaglio dei transfer charge visibile nell'ambito dell'informativa di dettaglio relativa ai Mercati 8/9/10.

3.3.3. Mercati 4 e 6 dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali

Anche per questi Mercati il consuntivo della Co.Re 2005 fornisce evidenza dei risultati economici e il rendiconto del capitale impiegato dei servizi finali retail facenti parte del relativo perimetro.

Circa i riferimenti metodologici e la rendicontazione, vale quanto sopra per i Mercati 3 e 5

3.3.4. Mercato 7 delle linee affittate al dettaglio

Secondo la Delibera 343/06/CONS, Art. 5 c.2, Telecom Italia deve fornire all'Autorità il conto economico ed il rendiconto del capitale impiegato, separatamente per le seguenti tipologie di circuiti venduti:

- circuiti diretti analogici (suddivisi in circuiti urbani ed interurbani);
- circuiti diretti numerici fino a 64 Kbits esclusi;
- circuiti diretti numerici da 64 Kbits a 2 Mbit/s esclusi;
- circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s

La Contabilità Regolatoria, in relazione ai suddetti obblighi fornisce i conti economici indicando separatamente :

- ricavi suddivisi in: traffico, canoni, contributi, vendite ed altri ricavi.
- costi operativi con dettaglio di ammortamenti, costi del personale, costi esterni ed altri,
- transfer charge (il transfer charge è calcolato al costo).
- adjustment CCA.

Le informazioni relative agli scambi interni (Transfer charge) sono esplicitate nei report di Transfer charge del Mercato Wholesale n. 13 e 14 (calcolato al costo dei servizi intermedi) dove, nei report di dettaglio, sono evidenziate le quantità di scambio.

La Contabilità Regolatoria fornisce, per le velocità richieste, le quantità relative alle consistenze finali in coerenza – tra l'altro – con le precedenti reportistiche di contabilità regolatoria

3.4. Reportistica standard a nuovo quadro

3.4.1. Reportistica di Conto Economico e Rendiconto del Capitale Investito

In questo paragrafo si affronta il tema della reportistica a nuovo quadro dai seguenti punti di vista:

- A. Formati standard**
- B. Confronto con l'anno precedente**

Di seguito si riportano i principali elementi caratteristici della struttura della reportistica adottata da TI per la Co.Re a nuovo quadro.

A) Formati standard. TI ha adottato **schemi "standard" per tutti i mercati e con "formato per natura" coerenti con i formati della stessa delibera 152/02/CONS** e con quelli della nuova Raccomandazione 2005/698/CE, che conferma quanto indicato dalla precedente Raccomandazione UE dell'aprile 1998.

L'insieme della reportistica della Contabilità Regolatoria, che si compone di Conti Economici, Rendiconti del Capitale Impiegato, Tabelle di dettaglio dei costi delle Componenti/Attività e dei Servizi, Tabelle di dettaglio dei Transfer Charge, Tabelle delle Quantità, soddisfa complessivamente e nel dettaglio l'insieme delle esigenze/richieste Agcom anche disponendo organicamente le informazioni richieste nella ampia reportistica richiesta a nuovo quadro.

B) Confronto con l'anno precedente. Si evidenzia che le delibere sui mercati stabiliscono in via generale l'obbligo per TI di utilizzare format che presentino, oltre ai risultati dell'anno in oggetto, anche quelli dell'anno precedente. Peraltro, come noto, la Contabilità Regolatoria 2005 risulta inevitabilmente "diversa" e non confrontabile con quella 2004. Le ragioni, già precedentemente evidenziate, sono molteplici e tra le principali si annoverano:

- la differente base di costo (per i servizi di trasporto),
- il diverso perimetro dei mercati regolamentati, rispetto ai precedenti "aggregati regolatori";
- il diverso dettaglio (maggiore) richiesto in termini di servizi a nuovo quadro.

In sede di prima applicazione, per il 2005, TI ha applicato quanto a suo tempo stabilito dall'Autorità per la Contabilità Regolatoria 2001, ovvero che, trattandosi del primo anno di applicazione delle regole della Del. 152/02/Cons e tenendo conto del contenuto fortemente innovativo della nuova normativa, non

avesse scopo né utilità presentare la comparazione con l'anno precedente ovvero il 2000 (cfr. punto 5 della Relazione KPMG, allegato C della delibera 406/04/CONS).

3.4.2. Reportistica di dettaglio dei costi e delle quantità

La reportistica di dettaglio dei costi e delle quantità è articolata come segue:

- ***Mercati wholesale***

Sono forniti i seguenti dettagli per ogni mercato wholesale:

- Dettaglio dei costi delle componenti e delle attività per singolo mercato, con evidenza dei costi per natura, ivi incluso la natura CCA;
- Costi unitari delle singole componenti/attività e tabella dei routing factors, elementi necessari per ricostruire il costo dei servizi intermedi di cui al mercato di riferimento;
- Dettaglio dei volumi (tecnici) dei servizi **intermedi** wholesale utilizzati dagli OLO o dall'operatore stesso per i propri servizi retail;
- Dettaglio dei transfer charge con evidenza dei costi unitari e delle quantità, elementi necessari per ricostruire il transfer charge stesso;
- Laddove necessario (M8, 9 e 10 e M13 e 14):
 - tabelle di "conversione" dei costi unitari dei nuovi servizi intermedi wholesale e servizi **finali** ancora commercializzati alla clientela OLO
 - dettaglio volumi dei servizi **finali** ancora commercializzati alla clientela OLO

- ***Mercati retail***

In linea generale, TI ha ritenuto di fornire i seguenti dettagli per ogni mercato retail:

- tabelle di "conversione" dei costi unitari dei nuovi servizi intermedi wholesale e servizi finali commercializzati alla clientela retail
- Dettaglio dei volumi commercializzati, secondo le disposizioni della delibera 152.

3.5. Definizione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai vari esercizi contabili

Il consuntivo dell'anno 2005 deve consentire di dare evidenza dei margini dei servizi finali wholesale e retail venduti nel 2005.

Come noto tali prezzi sono stati definiti in base a criteri (price cap, network cap, orientamento al costo o altro) che, in coerenza con il quadro normativo vigente all'epoca (Del. 152/02/CONS ed in particolare la Delibera 344/01/CONS Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori), assumevano per il 2005 che i costi sottostanti i servizi includessero un WACC del 13,5% ovvero il WACC vigente all'epoca.

Risulta pertanto evidente che l'applicazione di un diverso WACC – retroattivamente fissato dalla Delibera 4/06/CONS- nella produzione della CO.RE. 2005 determinerebbe la generazione di margini artificiali e “fuorvianti” ai fini del controllo regolamentare. Ad esempio, nel caso di applicazione di un WACC inferiore al 13,5%, la CO.RE. 2005 evidenzierebbe – ovviamente – extra margini “fittizi” indotti dal fatto che i prezzi 2005 “incorporavano” un diverso e maggiore WACC.

TI ha dunque necessariamente applicato per la CoRe 2005 il Wacc del 13,5% vigente nell'esercizio al fine di assicurare la coerenza e l'inerenza della rendicontazione economica che, altrimenti¹⁴, avrebbe generato margini artificiosi e fuorvianti ai fini del controllo regolamentare.

¹⁴ In caso di applicazione del tasso di remunerazione successivamente definito dalla Delibera 4/06 del 2 febbraio 2006.

ALLEGATO A

IMPEGNO DELLE COMPONENTI DI RETE COMMUTATA NELLA FORNITURA DEI SERVIZI INTERMEDI DEI MERCATI 8, 9 E 10.

IMPIEGO DEI SERVIZI INTERMEDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI FINALI

Di seguito si analizza, a titolo di esempio della non corrispondenza tra i servizi wholesale definiti dalle delibere del nuovo quadro regolamentare e i servizi venduti nel quadro precedente (es. 2005) la configurazione del nuovo servizio di raccolta SGU che rientra tra i nuovi servizi definiti all'interno dei Mercati Wholesale 8, 9, 10,; detti nuovi servizi sono qui denominati "*Servizi Intermedi*".

Si fornisce inoltre evidenza di come, tramite detti "*servizi intermedi*", si possano realizzare i tradizionali servizi finali offerti in ambito wholesale (Raccolta o Terminazione via SGT, Transito via Singolo o Doppio SGU, ...) o in ambito retail (Traffico locale, Traffico Interdistrettuale, ecc...) in coerenza con il precedente quadro normativo (Del.152/02/Cons)

Tale evidenza è assolutamente rilevante in quanto consente di utilizzare la configurazione produttiva dei *Servizi Intermedi*, per i quali il Regolatore ha stabilito delle regole di controllo (network cap), al fine di effettuare

- la valorizzazione dei tradizionali servizi finali offerti in ambito wholesale
- la valorizzazione, tramite i suddetti servizi intermedi dei mercati 8, 9 e 10, del transfer charge per i servizi retail;

in tal modo si fornisce anche dimostrazione dell'applicazione del principio di non discriminazione che trova riscontro nella relativa reportistica di dettaglio.

1. Servizio Intermedio di Raccolta SGU

La seguente rappresentazione grafica e la successiva tabella forniscono evidenza delle **Componenti** di rete commutata coinvolte nell'espletamento del servizio intermedio in esame:



Tabella 1

Coefficienti di Impegno per servizi intermedi	SL Trasporto	SL-SGU portanti	SL-SGU apparati	SGU Giunzione	SGU Segnalazione
Raccolta SGU	1,00	0,60	0,60	1,00	1,00

Come evidenziato dalla figura, il **servizio intermedio** di Raccolta SGU non corrisponde all'omonimo servizio finale valorizzato nelle offerte di riferimento di Telecom Italia (vedi tabella 1); dalla catena impiantistica del servizio è, infatti, esclusa la funzionalità SGU Commutazione, in quanto la medesima è regolamentata nell'ambito dei servizi intermedi di cui al mercato del transito M10 (*Transito Distrettuale - Commutazione su SGU*). Con riferimento a tale impostazione si evidenzia che:

- è coerente ad esempio a quanto effettuato dalla stessa BT;
- con riferimento al network cap, i servizi intermedi di *Raccolta SGU* e di *Transito Distrettuale (Commutazione su SGU)* sono comunque compresi nell'ambito dello stesso paniere di servizi
- rende possibile la configurazione di tutti i servizi finali a traffico commutato offerti sia alla clientela altri operatori che retail, evitando ovvero riducendo al minimo la valorizzazione di servizi intermedi non regolamentati da attribuire in modalità dedicata ad un servizio finale.